

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 984

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**  
(COLOMBO)

**di concerto col Ministro dell'interno**  
(MANCINO)

**col Ministro di grazia e giustizia**  
(CONSO)

**col Ministro delle finanze**  
(GORIA)

**col Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

**col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**  
(PAGANI)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
(GUARINO)

**col Ministro del commercio con l'estero**  
(VITALONE)

**col Ministro della sanità**  
(DE LORENZO)

**e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**  
(FONTANA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1993**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo quadro di cooperazione con il Messico, firmato a Roma l'8 luglio 1991 durante la visita in Italia del presidente Salinas, ha inteso conferire un'attenzione particolare ad uno dei più importanti Paesi dell'America latina, ricco di iniziative italiane in via di attuazione, attenendosi allo schema seguito per accordi analoghi con il Brasile, il Cile e la Bolivia.

I settori presi in considerazione dall'Accordo sono i seguenti:

cooperazione politica. Si prevedono incontri e consultazioni a livello dei Ministri e di altri funzionari per la trattazione di temi fondamentali in ambito bilaterale e multilaterale e multilaterale di interesse reciproco, con particolare riferimento al dialogo politico tra la Comunità economica europea e l'America Latina e alla ricerca di soluzioni negoziate per i conflitti regionali;

cooperazione economica. Le parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali, soprattutto in materia di investimenti, commercio e trasferimento di tecnologie.

In particolare viene posta in risalto la collaborazione intesa alla promozione dei flussi di investimenti in entrambi i Paesi. A tal fine si ritiene prioritaria una maggiore partecipazione del capitale italiano, sia pubblico che privato, al fine di contribuire al miglioramento dell'economia messicana, soprattutto mediante la ristrutturazione produttiva ed industriale, nonchè attraverso la privatizzazione delle imprese pubbliche messicane. Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze ed indirizzi politici, e in conformità alle rispettive normative, si adopereranno per promuovere azioni e meccanismi rivolti a migliorare le condizioni di detti investimenti.

In tale quadro verrà promossa la costituzione di imprese miste con partecipazione di capitale ed apporto tecnologico da parte delle imprese italiane. Da parte italiana si segnaleranno agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per i quali sarà richiesto il sostegno statale all'esportazione.

In materia di commercio, nell'intento di rafforzare le relazioni economiche bilaterali, entrambe le Parti adotteranno le opportune misure per agevolare le esportazioni nei rispettivi mercati, sempre nel rispetto degli impegni internazionali vigenti e delle normative adottate in ambito GATT (*General agreement on tariffs and Trade*).

Si terrà conto, altresì, delle disposizioni previste nell'Accordo quadro di collaborazione tra la Comunità economica europea e gli Stati uniti messicani.

È previsto, inoltre, lo scambio di statistiche economiche, nonchè le informazioni sulle rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.

Le Parti collaboreranno all'allestimento di eventi promozionali, quali riunioni fra imprenditori, fiere ed esposizioni, seminari e visite reciproche, nonchè attraverso ricerche di mercato per identificare i prodotti esportabili. A tale riguardo si fa presente che si tratta di iniziative ed attività che rientrano nei normali compiti svolti dal Ministero del commercio estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio;

cooperazione tecnologica. In linea con gli obiettivi della rispettiva politica industriale verrà favorito lo sviluppo tecnologico mediante progetti congiunti di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

investimento ed attraverso la collaborazione in materia di trasferimento delle tecnologie.

A tale scopo la cooperazione industriale dotata di tecnologia favorirà lo sviluppo della piccola e media impresa che opera nei settori definiti dal presente Accordo. Inoltre, verranno incentivati i progetti congiunti che prevedono l'applicazione industriale delle nuove tecnologie. Si prevede, poi, di includere alcuni progetti delle imprese messicane nei programmi italiani ed in quelli comunitari previsti in ambito EUREKA (*European Research Coordinating Agency*), che riguardano la collaborazione scientifica e tecnologica.

Si agevoleranno, inoltre, programmi di formazione imprenditoriale e quelli per la qualificazione delle risorse umane nei settori della ricerca tecnologica.

Per le indicate attività è previsto nei programmi di cooperazione allo sviluppo uno stanziamento di 8 miliardi di lire a

carico del capitolo 4620 del Ministero degli affari esteri, da utilizzare nel triennio 1993-1995;

cooperazione tecnica e scientifica. Le Parti si impegnano a stabilire rapporti tra le comunità scientifiche, organismi e centri di ricerca, a promuovere programmi congiunti, con particolare riferimento alle tecnologie innovative destinate ai settori tradizionali (biotecnologie, ambiente, acqua, medicina, microelettrica, telecomunicazione, eccetera) ed a migliorare l'interscambio di informazioni scientifiche.

L'Accordo prevede anche forme di cooperazione in campo educativo e culturale, in materia giuridica e nella lotta contro il traffico e l'abuso di sostanze stupefacenti.

Allo scopo di assicurare un'efficace applicazione dell'Accordo, le Parti costituiscono una Commissione binazionale con il compito di coordinare le varie iniziative di cooperazione.

## RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e il Messico comporta i seguenti oneri per la costituzione di una Commissione binazionale (articolo 2) e per le riunioni di funzionari dei rispettivi Dicasteri degli esteri (articolo 5):

1. *Articolo 2:*

Rimborso delle spese di viaggio e di missione per tre dirigenti generali i quali dovranno recarsi in Messico per partecipare alla Commissione binazionale. Nell'ipotesi di una riunione annuale per la durata di cinque giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

## a) Spese di missione:

- pernottamento (lire 150.000 al giorno × 5 giorni × 3 dirigenti) .....	L. 2.250.000
- diaria giornaliera per ciascun dirigente \$ USA 114 al cambio di L. 1.250 = L. 142.500, a cui si aggiungono L. 42.750 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo complessivo di L. 185.500 viene ridotto di L. 61.800, corrispondente a 1/3 della diaria (L. 124.000 × 3 funzionari × 5 giorni) .	» 1.860.000

## b) Spese di viaggio:

- biglietto aereo Roma-Città del Messico A/R × 3 dirigenti generali in classe «Top» - L. 7.000.000 × 3 .....	» <u>21.000.000</u>
--	---------------------

Totale onere (art. 2) ... L. 25.110.000

2. *Articolo 5:*

Rimborso delle spese di viaggio e di missione per l'invio di tre funzionari italiani per la durata di cinque giorni nell'ambito delle riunioni bilaterali e multilaterali. Nell'ipotesi di una missione annuale si avrà la seguente spesa:

a) *Spese di missione:*

- pernottamento (lire 150.000 al giorno × 5 giorni × 3 funzionari) .....	L. 2.250.000
- diaria giornaliera per ciascun dirigente \$ USA 114 al cambio di L. 1.250 = L. 142.500, a cui si aggiungono L. 42.750 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo complessivo di L. 185.500 viene ridotto di L. 61.800, corrispondente a 1/3 della diaria (L. 124.000 × 3 funzionari × 5 giorni) .	» 1.860.000

b) *Spese di viaggio:*

- biglietto aereo Roma-Città del Messico A/R × 3 persone = L. 1.400.000 × 3 .....	» <u>4.200.000</u>
---	--------------------

Totale onere (art. 5) ... L. 8.310.000

L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1993 ammonta a L. 33.420.000 (in cifra tonda L. 34.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo medesimo.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, in seguito denominati "le Parti",

manifestando il proprio desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Paesi;

- riconoscendo la coincidenza di interessi esistente tra le due Nazioni, e la loro stretta adesione ai principi di autodeterminazione dei popoli, di non intervento, di soluzione pacifica delle controversie, di non uso della forza nelle relazioni internazionali, di uguaglianza giuridica degli Stati e di cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

- tenendo in considerazione i differenti livelli di sviluppo esistenti tra Italia e Messico;

- esprimendo la propria ferma intenzione di consolidare tali relazioni imprimendo loro un impulso decisivo, partendo da una nuova dimensione della cooperazione, attraverso progetti specifici nei settori di interesse comune;

- nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisce alla stabilità politica e sociale, a rafforzare



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le istituzioni democratiche e a conseguire un più alto tenore di vita;

- riconoscendo che la collaborazione imprenditoriale, la formazione di imprese miste, e lo sviluppo dei flussi commerciali e degli investimenti, rappresentano un fattore vitale per il consolidamento di detta crescita;

- tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni tra il Messico e la Comunità Europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione tra i due Paesi;

- tenendo conto del processo di riforma, di modernizzazione economica e dei programmi avviati dal Governo messicano per combattere la povertà estrema;

hanno convenuto quanto segue:

## CAPITOLO I

## MECCANISMI

## ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnico-scientifico, culturale e giuridico attraverso le modalità stabilite nel presente Accordo Quadro.

## ARTICOLO 2

Le Parti concordano di costituire la Commissione binazionale Italia-Messico. Essa sarà l'organo ed il foro negoziale ove verranno definite le linee generali e le azioni specifiche di collaborazione bilaterale, specificatamente nei settori stabiliti all'Art. 1. La Commissione avrà, fra le altre, le seguenti funzioni:

- identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco;
- coordinare e supervisionare l'attività delle sottocommissioni che verranno istituite sulla base del presente Accordo e dei Protocolli che si alleghino;
- sorvegliare e valutare l'applicazione generale del presente Accordo Quadro.

La commissione binazionale sarà coordinata per la parte italiana dal Ministero degli Affari Esteri e per la parte messicana dalla Segreteria delle Relazioni Estere e si riunirà almeno una volta all'anno in date e luoghi concordati per via diplomatica.

La predetta Commissione sarà presieduta alternativamente da un alto funzionario degli indicati Dicasteri dei due Paesi e sarà formata da rappresentanti dei

Dicasteri competenti, come il Ministero del Commercio con l'Estero e del Tesoro, da parte italiana, e delle Segreterie del Commercio e dello Sviluppo Industriale, e delle Finanze e Credito Pubblico, da parte messicana, oltre ad altre istituzioni competenti.

Faranno inoltre parte di tale Commissione gli Ambasciatori di entrambi i Paesi accreditati presso i rispettivi Governi.

### ARTICOLO 3

Le Commissioni miste previste da accordi vigenti o da Protocolli che si alleghino al presente Accordo Quadro, svolgeranno funzioni consultive e di decisione settoriale, secondo le modalità adottate dalla Commissione binazionale, con lo scopo di stabilire un coordinamento organico e una corretta supervisione della collaborazione fra Italia e Messico.

### ARTICOLO 4

Le Parti avranno facoltà di decidere sui meccanismi, gli strumenti e le formule di cooperazione settoriale che riterranno adeguate ai fini di uno sviluppo ottimale e dell'approfondimento della cooperazione bilaterale, che siano conformi alle norme internazionali relative, e sui quali avranno luogo consultazioni con i rispettivi Dicasteri degli Affari Esteri.

CAPITOLO II  
COOPERAZIONE POLITICA  
ARTICOLO 5

Ai fini di una cooperazione politica, le Parti decidono di svolgere le seguenti attività:

- incontri fra Capi di Stato e di Governo allo scopo di rafforzare il dialogo tra i due Paesi;
- consultazioni politiche ad alto livello, al fine di armonizzare le posizioni di entrambi i Paesi in materia di difesa e di promozione dei loro legittimi interessi;
- riunioni di funzionari dei rispettivi Dicasteri degli Esteri, sia nell'ambito dei meccanismi bilaterali che dei fori multilaterali;
- analisi dei principali problemi bilaterali e internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, fra gli altri temi, al dialogo politico tra la Comunità Europea e l'America Latina, conformemente alle disposizioni stabilite nella "Dichiarazione di Roma" del 20 dicembre 1990;
- ricerca di soluzioni negoziate e durevoli per i conflitti regionali che interessano entrambe le Parti.

CAPITOLO III  
COOPERAZIONE ECONOMICA  
ARTICOLO 6

Le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali, soprattutto in

materia di investimenti, commercio, trasferimento di tecnologie e finanziamenti.

Particolare attenzione verrà dedicata ai seguenti settori della cooperazione economica: industria, agricoltura, pesca, energia, turismo, trasporti, telecomunicazioni e informatica, industria mineraria e servizi.

Verrà approfondita la cooperazione nel settore industriale, ponendo inizialmente enfasi sui seguenti campi, senza peraltro ulteriori esclusioni: siderurgia, metalmeccanica e macchinari per l'automazione dei processi produttivi, automobili e parti di ricambio, petrolchimica, legname e mobili, marmo, abbigliamento e tessili, pellami, calzature e accessori, agroalimentare e ceramica.

## COOPERAZIONE FINANZIARIA

### ARTICOLO 7

Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria è uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali. E per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorità finanziarie, attraverso le seguenti modalità:

- la parte italiana esaminerà la possibilità di porre in essere appropriati strumenti finanziari per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani;
- la parte italiana segnalerà agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte messicana, per i

- quali sarà richiesto il sostegno statale all'esportazione;
- le parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi;
  - le Parti effettueranno scambi di esperti per fornire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato;
  - le Parti effettueranno scambi di informazioni statistico-metodologiche e finanziarie, nonché di esperienze nei settori di interesse reciproco, anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.

#### ARTICOLO 8

Al fine di facilitare la costituzione di imprese miste, e considerati gli obiettivi di cooperazione economica, le Parti hanno concordato di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. Esso pur conservando validità giuridica autonoma, costituirà parte integrante del presente Accordo Quadro. Le Parti inoltre faciliteranno lo scambio di informazioni in materia.

#### PROMOZIONE DGLI SCAMBI BILATERALI

#### ARTICOLO 9

Al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali e di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo Quadro, entrambe le Parti adotteranno le misure necessarie per

agevolare la partecipazione delle loro esportazioni nei rispettivi mercati, rispettando gli impegni internazionali vigenti e le norme ed i principi del GATT. A tal fine terranno in conto quanto previsto dagli articoli 12 e 13 e nell'annesso II dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra la CEE e gli Stati Uniti Messicani.

#### ARTICOLO 10

Le due Parti concordano di stabilire un meccanismo di consultazione, con procedure definite tra il Ministero del Commercio con l'Estero, per la parte italiana, e la Segreteria per il Commercio e lo Sviluppo Industriale per la parte messicana.

Tale meccanismo sarà utilizzato per esaminare misure di collaborazione comprensive degli aspetti promozionali, nonché la problematica derivante da detta collaborazione, nell'ottica di superare anche eventuali divergenze nel minore tempo possibile.

#### ARTICOLO 11

Nel quadro del meccanismo di consultazione di cui all'articolo 10, le Parti concordano di procedere allo scambio periodico di statistiche economiche.

Le Autorità competenti si scambieranno inoltre, con la necessaria regolarità, le informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.

## ARTICOLO 12

Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere la costituzione di imprese miste di commercio estero, che contribuiscano ad incrementare l'interscambio bilaterale. Pertanto, con l'obiettivo di avviare progetti comuni, esse si impegnano, attraverso il meccanismo di consultazione di cui all'Articolo 10, a scambiarsi esperienze sui rispettivi programmi promozionali e sul funzionamento dei consorzi di esportazione che operano in Italia.

## ARTICOLO 13

L'Italia ed il Messico collaboreranno, attraverso il Ministero del Commercio con l'Estero, per parte italiana, e la Segreteria del Commercio Estero e lo Sviluppo Industriale, per parte messicana, nonchè tramite altre istituzioni di commercio estero, nell'allestimento di eventi promozionali, quali riunioni fra imprenditori, missioni, fiere ed esposizioni commerciali e industriali, seminari, colloqui e visite reciproche. Le Parti collaboreranno altresì, attraverso ricerche di mercato, all'identificazione di prodotti potenzialmente esportabili.

## PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

## ARTICOLO 14

L'Italia ed il Messico collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di investimento fra entrambi i Paesi. Ritengono all'uopo prioritaria una maggiore partecipazione di capitale italiano, sia pubblico che privato, alla



modernizzazione economica del Messico, soprattutto nella ristrutturazione produttiva e industriale del Paese e nella privatizzazione delle imprese pubbliche messicane.

In tale contesto, nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai rispettivi indirizzi politici, normative e regolamenti, le Parti si impegnano e studiare la possibilità di porre in essere azioni e meccanismi volti a migliorare le condizioni per tali investimenti, osservando gli orientamenti del paragrafo 38 della Dichiarazione di Roma in merito alle relazioni fra la Comunità Europea e i suoi Stati membri e i Paesi del Gruppo di Rio.

#### ARTICOLO 15

Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la creazione di imprese messicane con partecipazione di capitale italiano, che contemplino un adeguato apporto tecnologico da parte del socio italiano.

Per tale scopo, la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale del Messico metterà periodicamente a disposizione del Governo Italiano un elenco di imprese messicane interessate ad effettuare investimenti congiunti con imprese italiane e di progetti che possano essere presi in considerazione dagli investitori italiani.

La parte italiana esaminerà la possibilità di promuovere investimenti in Messico utilizzando i meccanismi previsti dalla normativa italiana.

## ARTICOLO 16

Mediante priorità stabilite di comune accordo, le Parti si impegneranno ad identificare e finanziare progetti produttivi, incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, sia tramite la creazione di imprese miste che attraverso altre forme di investimento.

Ai fini della concessione dei crediti le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgono di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi.

## ARTICOLO 17

Le parti auspicano lo sviluppo della partecipazione italiana in progetti di investimento e l'ampliamento della collaborazione nel settore della piccola e media impresa.

A tal fine, le Parti favoriranno schemi di promozione per l'istituzione di piccole e medie imprese a capitale congiunto dei rispettivi Paesi, dando risalto ai settori orientati all'esportazione ed all'incorporazione di tecnologia avanzata ed al disegno.

Verrà conferito evidente risalto alla piccola e media impresa nella organizzazione di imprese commerciali, nei subappalti e nelle forniture a imprese esportatrici e nell'industria cosiddetta "maquilladora".

## COOPERAZIONE INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

## ARTICOLO 18

Entrambe le Parti, in linea con gli obiettivi della loro politica industriale e tecnologica, si impegnano a promuovere la cooperazione nell'indicato settore. Fra i vari aspetti, tale cooperazione sarà diretta a fornire slancio a progetti congiunti di sviluppo tecnologico, alla promozione del trasferimento di tecnologie, all'interscambio di informazioni in materia di tecnologia e alla promozione di progetti di investimenti congiunti contenenti nuove tecnologie.

## ARTICOLO 19

Entrambe le Parti concordano nel conferire impulso ai legami tra organizzazioni imprenditoriali di entrambi i Paesi ed agli accordi che si stabiliscano tra di esse.

## ARTICOLO 20

Le Parti promuoveranno lo sviluppo tecnologico delle imprese italiane e messicane attraverso la collaborazione in materia di trasferimento di tecnologie. A tale scopo, i Governi dell'Italia e del Messico concordano sulle seguenti azioni:

- promuovere una cooperazione industriale con forte impronta tecnologica, fornendo un appoggio particolare alla piccola e media impresa che opera, tra l'altro, nei settori definiti

dagli articoli 6 e 17 del presente Accordo Quadro;

- favorire la mobilitazione di risorse finanziarie e di altro tipo a sostegno di progetti congiunti di imprese italiane e messicane che abbiano per scopo l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche;
- includere progetti di imprese messicane nei programmi italiani per lo sviluppo industriale e tecnologico, appoggiare altresì l'inclusione di progetti messicani in programmi comunitari e negli schemi di collaborazione scientifica e tecnologica europei, come nel caso di Eureka. Per quanto concerne questi ultimi, ci si adopererà per favorire l'informazione e individuare possibilità di cooperazione fra istituzioni e imprese italiane e messicane;
- conferire impulso a programmi di formazione imprenditoriale e di risorse umane qualificate nei settori della ricerca tecnologica;
- istituire un meccanismo di informazione in materia di tecnologia, programmi di innovazione tecnologica e regolamenti relativi.

#### ARTICOLO 21

L'Italia, nel rispetto degli obiettivi comunitari esistenti in materia di normalizzazione e certificazione, si impegna a promuovere con la controparte messicana contatti opportuni per armonizzare le rispettive normative tecniche.

Al tempo stesso le Parti esamineranno le procedure per il mutuo riconoscimento dei laboratori di prova e dei sistemi di certificazione.

## UTILIZZO DI ALTRI MECCANISMI

## ARTICOLO 22

Per il conseguimento degli obiettivi fissati in materia economica, la Parte messicana manifesta il suo interesse ad utilizzare in coordinamento con l'Italia, gli strumenti ed i meccanismi disponibili che ha concordato con la Comunità Europea.

## CAPITOLO IV

## PROPRIETA' INTELLETTUALE

## ARTICOLO 23

Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale al fine di favorire la cooperazione economica finanziaria e industriale. Esse riconoscono parimenti che lo scambio di informazioni sulle rispettive pratiche e legislazioni, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, sarà oggetto di un negoziato che sarà avviato nel più breve tempo possibile.

## CAPITOLO V

## COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA

## ARTICOLO 24

Le Parti si impegnano a promuovere una cooperazione tecnica e scientifica, finalizzata, tra gli altri aspetti, a stimolare lo scambio di scienziati fra l'Italia e il Messico, a stabilire dei legami permanenti fra le comunità scientifiche, a rafforzare la rispettiva capacità di svolgere ricerche scientifiche, ad incrementare il trasferimento di tecnologie e ad intensificare e rendere più strette le relazioni fra i centri di ricerca, nonché a stimolare l'innovazione tecnologica.

## ARTICOLO 25

Per lo sviluppo della cooperazione tecnica e scientifica, le Parti concordano di dedicare particolare attenzione alle tecnologie innovative destinate ai settori tradizionali e, fra gli altri, ai seguenti: biotecnologie, ambiente, acqua e risorse idriche, medicina e sanità, microelettrica, telecomunicazioni e informatica.

## ARTICOLO 26

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati, le Parti elaboreranno accordi specifici che integreranno l'accordo base di cooperazione tecnica sottoscritto il 28 marzo 1981, con l'obiettivo di favorire e stimolare:

- la formazione di risorse umane a vari livelli;
- la realizzazione di progetti congiunti;
- l'interscambio di informazioni scientifiche, attraverso la realizzazione di seminari, simposi, congressi e riunioni di lavoro fra centri di studi medi e avanzati, centri di ricerca scientifica e organismi e imprese pubbliche o private.

#### ARTICOLO 27

Le Parti sono concordi sull'importanza di promuovere programmi di cooperazione in materia tecnica e scientifica, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione regionale che verranno stabilite dalla Comunità Europea.

In tal senso, l'Italia appoggerà le proposte di inserimento di progetti di enti e di imprese messicane nei programmi di tecnologia di punta.

#### ARTICOLO 28

Le Parti si impegnano a sostenere progetti di collaborazione tra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi, indirizzata alla protezione dell'ambiente ed alla salvaguardia dei rispettivi ecosistemi.

In tale quadro particolare attenzione verrà conferita alle iniziative che promuovano il razionale utilizzo delle risorse naturali, stimolando lo scambio di tecnologie per combattere e prevenire l'inquinamento ambientale. In tale contesto, un nuovo impulso verrà conferito alle azioni che congiuntamente sono state svolte nel settore della biologia tropicale.

## CAPITOLO VI

## COOPERAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE

## ARTICOLO 29

Le Parti riaffermano il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali, stabilite nell'accordo firmato l'8 ottobre 1965.

La parte italiana prenderà in considerazione le priorità di sviluppo del Messico e definirà le modalità attraverso le quali scienziati e professionisti messicani potranno accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane.

Le Parti istituiranno inoltre corsi specifici di formazione.

Esse promuoveranno eventi culturali e artistici e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Messico.

## CAPITOLO VII

## COOPERAZIONE IN MATERIA GIURIDICA

## ARTICOLO 30

Le Parti rafforzeranno la loro collaborazione in materia giuridica. Esse esamineranno in particolare la possibilità di aderire a convenzioni multilaterali alle quali aderisca una delle Parti firmataria in ambito regionale.



## CAPITOLO VIII

LOTTA CONTRO IL TRAFFICO E L'ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E  
PSICOTROPE

## ARTICOLO 31

Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi:

- produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito;
- prevenzione della tossicodipendenza;
- cura e recupero dei tossicodipendenti.

Tale collaborazione sarà fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988), sugli accordi bilaterali specifici che le parti riterranno opportuno concludere, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di entrambi i Paesi.

## CAPITOLO IX

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 32

Al fine di coordinare e di stimolare al più alto livello politico le attività e la realizzazione del presente Accordo Quadro, consultazioni periodiche avranno luogo fra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti Messicani, coadiuvati o rappresentati dal Ministro degli Affari Esteri d'Italia e dal Segretario delle Relazioni Estere del Messico.

## ARTICOLO 33


Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Esso viene concluso per un periodo di quattro anni. L'Accordo Quadro verrà tacitamente rinnovato ogni anno finchè una delle Parti non notifichi all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla scadenza.

## ARTICOLO 34

Le Parti potranno modificare e adeguare il presente Accordo dietro reciproca intesa e le modifiche entreranno in vigore all'avvenuta notifica della conformità dei requisiti richiesti dalle rispettive normative vigenti.

Firmato in Roma l'8 luglio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER GLI STATI UNITI MESSICANI

